

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO

Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” (cd Legge di Bilancio 2026) - Proroga sospensione rate mutui dei finanziamenti già sospesi in seguito ai gravi eventi sismici verificatisi nel Centro Italia il 24 agosto 2016 e il 26 e 30 ottobre 2016, in forza dell'art. 48, comma 1, lettera g), del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii.

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Si comunica che l'art. 1, comma 577, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” (cd Legge di Bilancio 2026) **ha prorogato sino al 31.12.2026** la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti dei soggetti che avevano già beneficiato di una sospensione in seguito ai gravi eventi sismici verificatisi nel Centro Italia il 24 agosto 2016 e il 26 e 30 ottobre 2016, in forza dell'art. 48, comma 1, lettera g), del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, come già prorogato dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, dall'art. 22 del Decreto Legge n. 4/2022, dall'art. 1, comma 752 della Legge n. 197/2022, dall'art. 1, comma 419 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, nonché da ultimo dall'art. 1, comma 660 della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024.

L'articolo 48, comma 1, lettera g), del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229 ha previsto che:

“Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016, sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:

[...]

g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati...”

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Fino alla cessazione del periodo di sospensione – **dunque al massimo sino al 31 dicembre 2026** - i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito

Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa
fondata nel 1954

Sede Legale e Direzione Generale: 00187 Roma (RM)
via Sardegna, 129 T+39 065 2861 F +39 0652 863305
info@roma.bcc.it www.bccroma.it

PEC bccroma@actaliscertymail.it
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Roma. C.F. 01275240586 R.E.A. CCIAA di Roma n. 184188.

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4516 e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia. Albo delle società cooperative n. A149122. Cod. ABI n. 8327. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA n. 15240741007.

dell'intera rata dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

Gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA PROROGA DELLA SOSPENSIONE

In applicazione di quanto sopra, la scrivente Banca darà corso alla sospensione dell'obbligo di rimborso del mutuo di cui in oggetto, per le rate aventi scadenza a far tempo dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2026, salvo Vostra indicazione scritta di non voler usufruire della sospensione.

Qualora, invece, comuniciate per iscritto a questa Banca, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, l'intenzione di rinunciare al beneficio di questa ulteriore sospensione, il pagamento delle rate sarà ripristinato a partire dalla prima rata avente scadenza successiva alla sottoscrizione di un apposito "modulo di rinuncia" che Vi verrà messo a disposizione dalla Vostra agenzia di riferimento.

Il modulo di rinuncia (che troverete allegato alla comunicazione di proroga inviataVi dalla Banca) dovrà essere trasmesso a mezzo pec/mail alla Vostra Agenzia di riferimento.

La richiesta dovrà pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

INFORMATIVA Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 577) – Data di pubblicazione sul sito 09/03/2026

Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa fondata nel 1954

Sede Legale e Direzione Generale: 00187 Roma (RM)
via Sardegna, 129 T+39 065 2861 F +39 0652 863305
info@roma.bcc.it www.bccroma.it

PEC bccroma@actalisertymail.it
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma. C.F. 01275240586 R.E.A. CCIAA di Roma n. 184188.

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4516 e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia. Albo delle società cooperative n. A149122. Cod. ABI n. 8327. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA n. 15240741007.